



COMUNE DI SANGUINETTO – Provincia di Verona

Via Interno Castello, 2 – Cap 37058 – Tel. 0442. 81066 – Fax. 0442. 365150

Internet: www.comune.sanguinetto.vr.it – E-mail: info@comune.sanguinetto.vr.it

**CAPITOLATO SPECIALE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE
DELL’ASILO NIDO INTEGRATO
“RAGGIO DI SOLE”**

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL’ASILO NIDO INTEGRATO “RAGGIO DI SOLE” DI SANGUINETTO**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente affidamento ha per oggetto la gestione dei servizi offerti dall'asilo nido integrato, adiacente alla Scuola Statale per l'Infanzia e strutturato in due sezioni per l'accoglimento dei bambini dai dodici mesi e fino ai tre anni di età, per favorire il loro pieno sviluppo psico-fisico-relazionale ed assicurare alle famiglie un sostegno adeguato, consentendo ed agevolando l'accesso delle donne al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.

L'affidamento ha inoltre per oggetto i servizi di pulizia e manutenzione ordinaria come meglio descritti di seguito.

Il servizio deve essere gestito in conformità alla L.R. 23/04/1990 n. 32 ed al regolamento comunale per il servizio di asilo nido, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/06/02, successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 11/08/03, nonché al progetto educativo ed alle norme del presente Capitolato.

L'asilo nido integrato comunale "Raggio di Sole" è situato nel Comune di Sanguinetto, in Via Mazzini, 44.

ART. 2 – FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto è finanziato con mezzi propri del bilancio.

ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo annuo posto a base di gara per l'affidamento in appalto del servizio in oggetto, secondo quanto sancito nel presente capitolato, ammonta a € 97.020,00 oltre IVA di legge, annue, calcolato in Euro 420,00 per 21 bambini (media mensile presenze relativa all'anno 2011), con orario di ingresso dalle ore 7.30 e fino alle ore 16.00. L'importo complessivo del presente appalto è pertanto pari ad Euro 388.080,00, oltre IVA di legge, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto avrà durata dal 01.09.2012 al 31.07.2016. I locali saranno accessibili anche antecedentemente alla data di apertura suddetta, previo accordo con l'ente appaltante, per consentire l'apertura del servizio con l'inizio del mese.

Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta, salvo che l'Amministrazione Comunale, con provvedimento adottato e notificato all'aggiudicatario almeno un mese prima della scadenza, non proroghi il rapporto per un periodo non superiore a sei mesi: l'aggiudicatario è obbligato a continuare la gestione alle stesse condizioni per il periodo indicato nel provvedimento notificato.

L'avvio del servizio dovrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 4 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nei confronti del proprio personale, impiegato nei servizi di cui al presente affidamento, la cooperativa deve instaurare rapporti di lavoro dipendente ed assicurare l'osservanza ed l'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

Spettano all'Amministrazione comunale le verifiche in merito alla corretta applicazione di quanto indicato nel presente articolo.

Qualora l'aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della cooperativa. L'Amministrazione Comunale interdirà la partecipazione dell'organizzazione in dolo a nuove gare per un periodo di 4 anni.

L'aggiudicatario è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata

adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per lo svolgimento del servizio.

ART. 5 – RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE E RISCHI DA INTERFERENZE

L'aggiudicatario provvederà in autonomia, con propri mezzi e personale, ad adempiere, prima di dar corso alle attività, a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 "Attuazione art. 1 L. 3.8.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", successive modificazioni e leggi collegate, con particolare attenzione per le disposizioni in materia dei dispositivi di protezione individuali e in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature o macchine usate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento (realizzazione della valutazione dei rischi specifici per ogni luogo di lavoro) per tutte le persone coinvolte nelle attività del presente capitolato anche se dipendenti comunali (D.U.V.R.I.).

L'aggiudicatario dovrà dichiarare alla stipulazione del contratto di conoscere le leggi che regolano lo stesso in materia degli adempimenti D.Lgs. 81/2008, successive modificazioni e leggi collegate, e dichiarare di accettarne in toto gli oneri derivatigli in quanto datore di lavoro dei propri lavoratori come da definizione del D.Lgs. 81/2008, oltre che di accettare la piena delega a datore di lavoro solo ed esclusivamente in relazione a quanto dettato dagli adempimenti del D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni, per le aree nelle quali si svolgono le attività oggetto del presente contratto, predisponendo ivi tutte le tutele del caso.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

L'Ente affidante si impegna ad erogare per il servizio, l'importo derivante dall'offerta economica per la quale il corrispettivo a base d'asta è quantificato in Euro 420,00 mensili a bambino frequentante. Il numero degli utenti previsto non costituisce obbligo contrattuale, ma potrà variare in base alla domande. Per bambino frequentante si intende il bambino che oltre ad essere iscritto sia stato anche già immesso alla fruizione del servizio. Non si considera frequentante il bambino che, seppur iscritto, non ha ancora iniziato la frequenza. L'importo verrà corrisposto per ogni effettivo mese effettuato. Pertanto qualora, per esigenze di servizio, il periodo di apertura dovesse essere inferiore agli 11 mesi, il corrispettivo verrà proporzionalmente ridotto. Nessun compenso sarà dovuto nel mese di agosto, nel caso in cui in detto mese il servizio non venga effettuato.

Il corrispettivo spetterà in misura ridotta o aumentata nei seguenti casi:

- bambini/e con uscita ore 13.00 -riduzione della percentuale indicata in sede di offerta economica
- bambini/e con uscita ore 18.00 -aumento della percentuale indicata in sede di offerta economica (nell'eventualità che il servizio venga attivato)

Il servizio verrà attivato esclusivamente nel caso in cui siano raggiunte almeno 6 iscrizioni e verrà sospeso se il numero delle iscrizioni dovesse scendere sotto le 6 unità.

La scelta dell'orario di uscita viene effettuata al momento dell'iscrizione e ogni variazione, comunicata per iscritto all'Ufficio Servizi Scolastici, è valida a partire dal mese successivo alla richiesta.

Il corrispettivo spetterà in misura ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i bambini inseriti al nido dopo il 15° giorno del mese;
- b) per i bambini ritirati prima del 15° giorno dell'ultimo mese frequentato;
- c) per i bambini con assenze, nel mese, superiori ai 15 giorni continuativi, compresi i giorni festivi.

Il corrispettivo sarà inoltre proporzionalmente ridotto in base al numero di giorni per i quali il servizio non è stato attivato per cause di forza maggiore (es. terremoto, ecc.) rapportati al numero di giorni di apertura teorici.

In considerazione del fatto che la compresenza media, rilevata nell'anno 2011, è di 21 bambini, il costo complessivo del servizio presunto posto a base d'asta, per quattro anni è il seguente:

Euro 420,00 X 21 bambini = Euro 8.820,00 X 11 MESI = Euro 97.020,00

Euro 97.020,00 x 4 anni = Euro 388.080,00 oltre IVA di legge.

Il pagamento avverrà dietro presentazione da parte dell'affidatario di regolare fattura.

Qualora l'aggiudicatario, nel corso del contratto, risulti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarizzazione del debito in questione comprensivo degli accessori.

Nel caso di inadempienza della ditta aggiudicataria agli obblighi retributivi, nonché a quelli relativi al trattamento giuridico del personale, è facoltà dell'amministrazione comunale, previa comunicazione alla ditta, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL, di operare una trattenuta cautelativa fino ad un massimo del 30% del dovuto. Il pagamento della somma trattenuta sarà effettuato non appena sia fornita la prova dell'adempimento degli obblighi predetti e l'aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

L'aggiudicatario con il corrispettivo definito nell'offerta economica, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'amministrazione comunale per il servizio di cui trattasi (compresi eventuali servizi integrativi e migliorativi) e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Per i bambini diversamente abili che necessitano di personale di sostegno aggiuntivo, l'aggiudicatario assicurerà la presenza del personale necessario secondo le indicazioni di volta in volta date dal Comune, il quale ne assumerà gli oneri relativi.

Mensilmente, inoltre, l'affidatario si impegna ad inviare l'elenco dei bambini iscritti e frequentanti. Ogni variazione del numero dei bambini frequentanti o dell'orario di permanenza nella struttura, dovrà essere comunque comunicata all'ente affidante tempestivamente per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 7 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno di validità del contratto, potendo successivamente, a richiesta documentata dell'aggiudicatario, essere soggetti a revisione periodica annuale in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di agosto di ogni anno.

ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI

Sono riconosciute al Comune di Sanguinetto, tramite i propri funzionari ed operatori a ciò delegati, ampie facoltà di controllo in merito al rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare riguardo:

- al buon svolgimento del servizio, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione integrata;
- al gradimento e soddisfazione degli utenti;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell'aggiudicatario;
- al rispetto di ogni altra norma prevista dal presente capitolato.

L'aggiudicatario si impegna a fornire all'Amministrazione comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.

Il Comune di Sanguinetto eserciterà inoltre un controllo di vigilanza, anche avvalendosi del Comitato di Gestione e delle istituzioni a vario titolo competenti, relativamente alla:

- Verifica dello stato di benessere psicofisico dei bambini in relazione alle prestazioni del personale impiegato;
- Verifica del possesso dei requisiti tecnici ed igienico sanitari da parte del personale dipendente dell'appaltatore;

Eventuali osservazioni su uno o più dei precedenti punti verranno contestate per iscritto all'appaltatore, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni e, qualora l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio le ritenesse insufficienti, l'osservanza verrà notificata all'appaltatore quale motivo sufficiente per la risoluzione del contratto.

ART. 9 – PENALITA'

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi del presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità variante da Euro 500,00 a Euro 2.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività stabiliti insindacabilmente dall'ente appaltante.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza in luogo della penalità potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Si riporta qui di seguito una casistica puramente esemplificativa di inadempienze che di norma comportano l'applicazione di una sanzione:

- mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, entro un'ora dalla comunicazione telefonica di cui all'art. 19 del presente Capitolato;
- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio;
- utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste;
- mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta;
- pulizia dei locali di competenza dell'aggiudicatario non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente;
- utilizzo dei locali dati in concessione, nonché delle attrezzature e degli arredi per attività non previste dal progetto o per le quali non sia stata data preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- modifiche o innovazioni ai locali dati in concessione senza il nulla osta da parte del Comune;
- mancata comunicazione al Comune di interruzione del servizio in caso di sciopero delle categorie;
- mancato rispetto delle attività di formazione previste nel progetto;
- per la violazione di tutto quanto previsto nel presente capitolato e non espressamente citato nelle susposte voci.

In caso di recidiva, la seconda penalità comminata all'aggiudicatario per la medesima inadempienza, sarà di importo doppio al dovuto, la terza al triplo e così via.

ART. 10 – APPLICAZIONE PENALITA'

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla comunicazione a mezzo di raccomandata A/R trascorsi i quali l'Amministrazione Comunale si potrà rivalere sulla cauzione prestata e/o per detrazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dall'affidatario che segue in graduatoria.

E' comunque fatta salva la possibilità da parte dell'affidatario di richiedere con raccomandata A/R, contestualmente alle controdeduzioni da far pervenire all'amministrazione concedente entro 10 giorni dalla avvenuta contestazione, un contraddittorio delle parti in presenza del Responsabile del Settore comunale competente e dell'incaricato preposto dall'aggiudicatario.

ART. 11 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato il subappalto delle prestazioni relative al presente capitolato così come previsto dall'art. 27 comma 3 del D.L.vo 163/2006. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediato recesso dal rapporto

contrattuale, senza alcuna formalità, dell'Amministrazione comunale, che provvederà ad incamerare la cauzione, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.

ART. 12 – AGGIUDICAZIONE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI – SPESE CONTRATTUALI

Dopo l'aggiudicazione del servizio, l'aggiudicatario è tenuto, nel termine perentorio che gli sarà assegnato, a completare tutti gli atti ed adempimenti necessari alla stipulazione del contratto.

Il contratto sarà stipulato mediante rogito del Segretario Comunale in forma di atto pubblico amministrativo. Qualora la ditta non ottemperi a quanto richiesto per la stipulazione del contratto nei termini fissati, ovvero non si presenti alla stipulazione nel giorno e nell'ora stabiliti, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritenere non avvenuta l'aggiudicazione e procedere ad una nuova aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, fatta salva la possibilità di richiedere all'inadempiente l'eventuale risarcimento di danni derivanti da responsabilità precontrattuale.

Sono a carico dell'aggiudicatario:

- a) tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto;
- b) tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara e la stipula, sottoscrizione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del presente servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché quelle relative al deposito della cauzione.
- c) La stipulazione del contratto avrà luogo nel termine fissato dall'Amministrazione Comunale dopo l'aggiudicazione definitiva.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

Il Comune potrà dichiarare la risoluzione unilaterale del contratto per grave inadempimento nel caso in cui dovessero verificarsi:

- mancata ed ingiustificata apertura del Nido;
- non garantire fin dal primo giorno di avvio del servizio, il numero minimo di personale richiesto nel presente capitolato, con i titoli di studio prescritti; pertanto la ditta aggiudicataria deve trasmettere al Responsabile del Servizio dell'Ente, almeno 3 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori titolari e dei sostituti;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- due violazioni riguardo la mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- grave e reiterata omissione di sorveglianza nei confronti dei bambini frequentanti;
- totale mancata attuazione del progetto educativo presentato in sede di gara;
- accumulo di tre sanzioni previste all'art. 9;
- violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali nei confronti degli operatori incaricati;
- cessione del contratto e subappalto del servizio;
- stati di liquidazione, fallimento o concordato preventivo a carico dell'aggiudicatario.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione comunale, in forma di lettera raccomandata, di avvalersi della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario comporta, altresì, che l'aggiudicatario non potrà partecipare alle successive gare per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato, indetta dall'Amministrazione Comunale per almeno 10 anni.

Ai sensi della Legge n. 136/2010, e ss.ii.mm. la ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta Legge, attesa la risoluzione espressa del contratto, in caso di transazione eseguita senza avvalersi dei sistemi di pagamento da essa consentiti.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi suddetti, il Comune, allo scopo di impedire l'interruzione del servizio, procederà allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di tempo necessario ad espletare nuova gara e comunque per un tempo non superiore alla durata dell'originario contratto, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'appaltatore inadempiente. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze. Il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o altre formalità.

ART.14 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie inerenti l'esecuzione dell'appalto si rimanda al foro giudiziale di Verona.

TITOLO II – CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 15 – CARATTERE E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere, in tutto od in parte, sospeso od abbandonato, salvo gravi comprovati casi di forza maggiore.

Il servizio, orientato agli utenti, è volto a garantire il mantenimento degli standard gestionali previsti dalla norme regionali per gli Asili Nido. La Ditta si avvarrà di figure professionali con mansioni educative che, in collaborazione con la dipendente di ruolo dell'Ente Locale, ne integreranno le prestazioni, coordinandosi per la realizzazione di un progetto educativo a favore di tutti i bambini frequentanti l'asilo nido integrato comunale.

ART. 16 – UBICAZIONE E CAPIENZA DEI LOCALI

L'aggiudicatario deve organizzare il servizio di nido integrato, rivolto a bambini di età da 12 a 36 mesi, nei locali della struttura sita in via Mazzini, 44 a Sanguinetto, compresa l'area scoperta, adiacenti alla Scuola dell'Infanzia, predisposti ed arredati per accogliere fino a 24 bambini. Il numero è aumentabile in misura non superiore al 20%, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della Legge della Regione Veneto n° 23/04/1990, n. 32.

Le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, secondo quanto previsto nel presente capitolato, nonché le finalità e la programmazione delle attività educative devono essere contenute nel progetto educativo da presentare in sede di gara.

ART. 17 – ARREDI ED ATTREZZATURE

Il soggetto affidatario potrà disporre, durante il rapporto contrattuale, degli arredi e attrezzature di proprietà del Comune. All'inizio del servizio detti arredi ed attrezzature verranno consegnate alla Ditta assegnataria. Il soggetto affidatario si impegna a mantenere, conservare e restituire a fine contratto quanto reso disponibile dal Comune nelle stesse condizioni di presa in carico, fatta eccezione per la normale usura e consumo. Al termine di ogni anno scolastico la ditta dovrà trasmettere l'elenco del materiale e delle attrezzature acquistate, che rimarranno di proprietà comunale.

ART. 18 – ORARIO E CALENDARIO SCOLASTICO

L'aggiudicatario deve garantire l'apertura secondo il calendario scolastico definito annualmente dall'Ente e nel rispetto dei seguenti orari:

- orario giornaliero dalle 7.30 alle 16.00 dal lunedì al venerdì e per un calendario di apertura annuale di 11 mesi (da settembre a luglio).

- possibilità di uscita entro le ore 13.00 (compreso il pasto), entro le ore 16.00 (orario tempo pieno).

Il prolungamento d'orario dopo le 16.00 è subordinato al raggiungimento e mantenimento del numero minimo di 6 bambini iscritti e frequentanti.

Ulteriori proposte che ampliano l'orario di apertura, verranno valutate tra i servizi integrativi e migliorativi e la loro attivazione sarà a discrezione dell'Amministrazione Comunale con un corrispettivo aumentato di una percentuale da indicare nell'offerta, rispetto all'importo di aggiudicazione.

L'aggiudicatario potrà utilizzare la struttura anche oltre i tempi del servizio convenzionato per attività rivolte all'infanzia compatibili con la destinazione della struttura, previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

ART. 19 - PERSONALE E GESTIONE SOCIALE

L'aggiudicatario deve garantire un rapporto educatori - bambini ed ausiliari - bambini coerente con le disposizioni legislative in materia ed in particolare con la L.R. n° 32/90 e s.m.i.

Il servizio dovrà essere garantito avvalendosi delle prestazioni professionali di una educatrice Cat. C4 o C5, dipendente di ruolo del Comune di Sanguinetto con contratto a tempo indeterminato, part-time di 25 ore settimanali. Le eventuali assenze per malattia e ferie e permessi della stessa dovranno essere prontamente sostituite, dietro comunicazione della stessa alla coordinatrice responsabile del servizio, senza che nulla sia dovuto da parte dell'Amministrazione Comunale. Le assenze per ferie e permessi sono a carico della ditta aggiudicatrice nei limiti di 12 gg. annui.

Oltre i limiti suddetti, nei casi di assenza (preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale) in cui si rendesse necessario provvedere alla sua sostituzione, verrà riconosciuto l'importo indicato nell'offerta, oltre IVA di legge, salvo il caso di assenze per recupero di ore straordinarie dovute alla normale gestione del servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibile un numero telefonico attivo dalle ore 06,30 alle 19,00 al fine di garantire la copertura delle assenze del personale proprio o dipendente dall'Ente entro 1 ora al massimo dalla avvenuta comunicazione o a cui i propri dipendenti e l'Ente possano far riferimento per ogni necessità o urgenza che si dovesse riscontrare nel corso del servizio.

Le educatrici e il personale ausiliario operante faranno riferimento, per la migliore organizzazione del servizio (turni, mansioni, ecc.) alla figura del/della Coordinatore/Coordinatrice nominata dalla ditta aggiudicataria alla quale spetterà altresì il compito di comunicare tempestivamente all'Ente, il sorgere di eventuali problematiche organizzative, gestionali, manutentive, ecc. Il Coordinatore/Coordinatrice del personale della ditta aggiudicataria ha obbligo di incontrare almeno una volta al mese il personale educativo al fine di monitorare il buon andamento del servizio.

L'aggiudicatario dovrà attuare nei confronti dei lavoratori occupati, nei lavori che costituiscono oggetto del presente contratto, condizioni retributive e normative non inferiori alle precedenti e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, nonché rispettare le condizioni risultanti dai successivi rinnovi ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa. In particolare dovrà essere garantita la conservazione del posto di lavoro del personale operante presso altre ditte già affidatarie del medesimo servizio, con il sistema del passaggio diretto, secondo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro delle categorie interessate. Anche nel caso in cui non esistano disposizioni contrattuali in materia, le ditte subentranti dovranno comunque attenersi a tale indicazione.

Tutto il personale impiegato nel servizio, compresi gli eventuali sostituti che dovessero essere utilizzati nel corso dell'anno, deve inderogabilmente essere in possesso dei requisiti richiesti dalla L.R. n° 32/90 e s.m.i. (titoli di studio, idoneità fisica, etc.) e dovrà aver svolto attività lavorativa presso asili nido o servizi educativi nella fascia tra i 12 e 36 mesi inderogabilmente per un periodo non inferiore ad 1 (uno) anno.

Per il personale dipendente deve essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale). L'utilizzo del personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia.

E' vietato al personale dell'aggiudicatario prestare servizi retribuiti a titolo personale agli utenti dei servizi comunali all'interno della struttura e negli orari di servizio.

L'aggiudicatario deve adottare un codice di autoregolamentazione degli scioperi.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, l'aggiudicatario si impegna a:

- informare il Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi (art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12.06.1990);
- assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria (CCNL del comparto EE.LL.) vigenti per la copertura dei servizi minimi

essenziali.

Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della L. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni. In caso di mancata erogazione del servizio, sui corrispettivi mensili deve essere decurtata la quota parte relativa alla mancata prestazione in ragione di 1/20 al mese per ogni giorno di chiusura.

All'inizio dell'anno educativo l'aggiudicatario deve inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale educativo ed ausiliario (dipendenti o collaboratori) con le specifiche mansioni e titoli di studio, comprensivo dei nominativi delle persone eventualmente da destinare alle sostituzioni e deve comunque comunicare le variazioni di personale che intervengano durante il corso dell'anno educativo, indicando la figura di riferimento per i contatti con il Comune di Sanguinetto ed eventuali variazioni all'elenco fornito ad inizio anno.

Deve inoltre garantire, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale educativo limitando il più possibile le sostituzioni di personale e la sostituzione degli operatori titolari assenti a qualsiasi titolo.

L'affidatario deve comunicare tempestivamente (entro due giorni), motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione dei servizi del presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale può richiedere, al riguardo, di effettuare le opportune verifiche e ha la facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale, tenendo conto della particolarità dei servizi per l'infanzia.

La ditta appaltatrice è tenuta ad organizzare, durante l'anno e a suo carico, almeno un corso di formazione e/o aggiornamento da tenersi nell'ambito della provincia di Verona, sia per le educatrici che per il personale ausiliario di sua dipendenza. A questo corso potrà partecipare anche il personale dipendente comunale. Di detto corso dovrà essere trasmessa all'ufficio preposto idonea certificazione.

L'aggiudicatario deve garantire la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedere la partecipazione delle famiglie sia attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi che attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e collaborazione nel rispetto del Regolamento di gestione dell'asilo nido integrato.

ART. 20 – MODALITA' DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI

Le graduatorie di ammissione al nido integrato comunale a seguito delle iscrizioni, saranno elaborate dall'Ufficio Servizi Scolastici, formulate tenendo conto dei criteri previsti nel regolamento e fissati dall'Ente, che determinerà ed introiterà le quote di frequenza, indicando all'Aggiudicatario i nominativi dei bambini ammessi.

Non potrà essere precluso l'accesso ad alcun bambino; nel caso di bambini disabili l'aggiudicatario e l'Amministrazione comunale predispongono congiuntamente il piano di inserimento del bambino e concordano gli eventuali costi aggiuntivi.

Nel caso di ritiro di un bambino l'Amministrazione Comunale provvede alla sostituzione sino all'esaurimento della graduatoria dei richiedenti. Qualora la stessa venga esaurita e rimangano posti disponibili, potranno essere accolti altri bambini sino al completamento dei posti convenzionati. Queste nuove iscrizioni devono comunque avvenire attraverso i competenti uffici comunali.

Le date per gli inserimenti saranno stabilite dall'ufficio servizi scolastici sentito il parere non vincolante della coordinatrice del servizio.

ART. 21 – OBBLIGHI DELL'APPALTANTE

La stazione appaltante per l'attuazione del servizio mette a disposizione:

1. una educatrice – dipendente del Comune di Sanguinetto – con contratto a tempo indeterminato part-time 25 ore settimanali, la cui attività dovrà essere coordinata dal soggetto

affidatario e prontamente sostituita ai sensi art. 19 del capitolato in caso di assenza per malattia, ferie o permessi;

2. i locali siti in via Mazzini n. 44 che sono in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge e dai piani regionali di settore; la struttura è stata autorizzata (Reg. 03 Prot. 3648 del 22/04/2008) ed accreditata (Reg. 04 Prot. 3649 del 22/04/2008 rinnovo Reg. 06 Prot. 1354 del 9/02/2012) ai sensi della L.R. 22/2002 e della DGR 84/07;
3. le attrezzature tecniche e gli arredi esistenti.

ART. 22 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti e frequentanti l’asilo nido integrato con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, del regolamento, del progetto educativo presentato in sede di gara e del presente capitolato.

L’affidatario, oltre ad erogare il servizio educativo nei confronti dei minori, deve garantire la funzionalità della struttura comunale ed assicurare il servizio provvedendo:

- a) alla fornitura dei materiali di pulizia dei locali e dei servizi e di quant’altro necessario al personale ausiliario (camicie, ecc.);
- b) alla fornitura dei materiali igienico-sanitari (es.: pannolini, creme, asciugamani, calzascarpe, ecc.), dei materiali di pronto soccorso e a quant’altro necessario; copia delle bolle di consegna dovrà essere recapitata all’ufficio preposto per la verifica del materiale consegnato;
- c) alla fornitura del materiale ludico e didattico di uso corrente (es.: giocattoli, libri, colori, materiali per manipolazione, cancelleria, ecc.); copia delle bolle di consegna dovrà essere recapitata all’ufficio preposto per la verifica del materiale consegnato;
- d) allo smaltimento dei rifiuti attuando la differenziazione degli stessi e depositandoli nei contenitori previsti, secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale;
- e) alla pulizia, sanificazione ed al riordino di tutti i locali e del giardino;
- f) a provvedere a propria cura e spese alla corretta distribuzione dei pasti ed al funzionamento del servizio di lavanderia (con riferimento esclusivo alla biancheria utilizzata dal personale in servizio e con esclusione del corredo dei bambini);
- g) ad affidare il coordinamento psicopedagogico ad un Responsabile Educativo in possesso del titolo di laurea in pedagogia o psicologia o scienze dell’educazione e con specifica professionalità in ambito psicopedagogico. Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate al Comune preventivamente e garantendo idonea qualifica professionale;
- h) ad impiegare, il personale, avente i requisiti previsti dalla legge per l’espletamento del servizio come meglio specificati nel prospetto tecnico presentato in sede di gara;
- i) prima dell’inizio di ogni anno educativo l’aggiudicatario deve inviare all’Amministrazione Comunale l’elenco nominativo del personale, compresi gli eventuali sostituti che si prevede possano essere utilizzati nel corso dell’anno, indicandone le specifiche mansioni e il titolo professionale; ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell’anno educativo deve essere comunicata tempestivamente (entro due giorni) all’Amministrazione Comunale;
- j) a sostituire, se necessario in considerazione del rapporto educatore/ bambini, l’educatrice - dipendente comunale - in caso di assenza per malattia, ferie o permessi;
- k) rispettare, per tutti gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione di settore;
- l) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro;
- m) ad inviare mensilmente all’ufficio comunale gli elenchi delle presenze dei bambini iscritti e frequentanti;
- n) a trasmettere all’Ente, con periodicità semestrale, una relazione sull’andamento tecnico della gestione del servizio;

- o) ad assumersi le conseguenti responsabilità ed oneri, nei confronti sia dell'Ente affidante sia di terzi adottando i provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione del servizio. In caso di mancata corretta realizzazione del servizio, l'Ente affidante interverrà a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante l'affidamento a terzi del servizio in questione con spese a carico dell'affidatario medesimo.
- p) a garantire, per tutta la durata del servizio, il rispetto delle norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard regionali.

L'affidatario si impegna inoltre a provvedere:

- alla stesura del piano di evacuazione e del piano di emergenza relativamente ai locali concessi dal Comune; una copia del piano di evacuazione e del piano di emergenza vanno consegnate al Comune;
- ad ottemperare in particolare a tutte le disposizioni previste dal D. Lgs.81/2008 e successive modificazioni, in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro in qualità di gestore diretto dei servizi, a quelle previste dal D.Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno alla maternità e delle paternità e dal D.Lgs. 155/97 in materia di igiene dei prodotti alimentari.

ART. 23 – ORGANIZZAZIONE DI BASE

Il soggetto affidatario dovrà garantire le seguenti condizioni di base:

- L'utilizzazione di personale educativo in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti (titolo di studio e idoneità fisica).
- Per il personale che opera a qualsiasi titolo nell'Asilo Nido Integrato dovrà essere garantito un trattamento economico equivalente ai corrispondenti livelli C.C.N.L. vigenti; si dovrà garantire, salvo cause di forza maggiore, la stabilità del personale impiegato e deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie, previste dalla legislazione vigente, mentre al settore comunale preposto sono consegnate le altre certificazioni inerenti all'assenza delle condanne penali e dei carichi pendenti ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione. Il personale utilizzato dalla ditta, soci o dipendenti, viene regolarmente iscritto a libro paga e viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi.
- All'interno dell'orario settimanale del personale, è previsto un monte ore da destinare all'aggiornamento, programmazione e partecipazione delle famiglie.

ART. 24 – RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

L'appaltatore dovrà assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'asilo nido sotto il profilo giuridico, economico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo, in particolare, deve:

- A) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabili a ciascun settore, in materia salariale, previdenziale e assistenziale ed essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.199 n. 68;
- B) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e modificazioni;
- C) provvedere alla copertura assicurativa con primaria compagnia, dei minori frequentanti;
- D) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità e la sicurezza degli educatori e dei minori; dovrà inoltre rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose durante l'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. Pertanto, deve stipulare, per tutta la durata dell'appalto, idonea polizza assicurativa per:
 - responsabilità civile verso terzi;

- per danni al patrimonio, ecc;
- infortuni per il personale;

E) adottare per quanto di competenza un documento unico di valutazione dei rischi e interferenze;

F) garantire un corretto e ampio scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie dei minori, garantendo nel contempo la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti ed ai loro familiari;

G) garantire la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale e di aggiornamento accollandosi le relative spese;

H) inviare mensilmente all'Ufficio comunale preposto il "foglio presenze" dei bambini frequentanti;

I) garantire la continuità del servizio agli utenti, in caso di sciopero del personale, ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali;

J) individuare un educatore esperto, comunicandone il nominativo al Comune, che dovrà coordinare l'operato degli addetti al servizio, fungere da referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;

K) garantire eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, contenuti nel progetto presentato in sede di gara;

L) assumere a proprio carico i costi del personale, degli indumenti di lavoro e quant'altro necessario;

Copia delle polizze con un massimale unico di € 3.000.000,00, di cui ai precedenti punti C) e D) dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima della firma del contratto e ad ogni scadenza dovrà essere consegnata copia dell'attestazione di avvenuto pagamento del relativo premio.

Tali polizze dovranno prevedere la rifusione anche dei danni che possano derivare ai bambini per negligenza e per responsabilità del personale che presti servizio nella struttura. Sono comunque a carico dell'impresa tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione dei servizi. Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura potranno essere a carico dell'impresa qualora la stessa non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il Comune di imperfezioni, rotture e simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio.

Saranno a carico dell'impresa i danni all'immobile ed alle attrezzature causate dalla gestione del servizio, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo.

La ditta si impegna a garantire una collaborazione operativa tra il Responsabile del servizio e il Referente Comunale e il Medico Pediatra del Consultorio dell'A.U.L.S.S. 21.

ART. 25 – SERVIZIO DI PULIZIA

La pulizia dovrà essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi. I prodotti usati dovranno essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti. La pulizia comprenderà quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori e le pareti lavabili e la periodicità dei vari interventi non dovrà essere inferiore ai parametri sottospecificati:

a) Interventi giornalieri

- spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc.) di tutti i pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti;
- lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti e relativa lucidatura;
- pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante;
- svuotamento cestini; porta carte, ecc. in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc.), che dovranno essere forniti dalla Ditta;

- spolveratura ad umido delle porte nonché di tutti i mobili ed arredi: quadri, telefoni, sedie, poltrone, schedari, suppellettili in genere, ecc.;
- b) Interventi quindicinali
 - diragnatura pareti e soffitti;
 - lavaggio e pulizia pareti piastrellate;
 - manutenzione alle pareti lavabili per l'eliminazione di macchie, polvere, orme e l'asportazione di eventuali corpi estranei;
- c) Interventi mensili
 - pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, radiatori, plafoniere, ecc.;
 - lavaggio e pulizia di tutti i vetri delle finestre comprese le intelaiature;
 - pulizia radicale di tutti i davanzali;
 - pulizia dei battiscopa;
- d) Interventi annuali
 - pulizia di fondo di tutti i pavimenti e intervento generale di risanamento con prodotti idonei;
 - lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili e delle controsoffittature mobili insistenti sui locali oggetti del servizio.

Oltre agli interventi minimi sopra descritti, dovrà inoltre essere assicurato trimestralmente il lavaggio di eventuali tende e dei relativi attacchi.

ART. 26 – CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto d'appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Ai sensi del c. 7 art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione dovrà essere costituita mediante versamento c/o la Tesoreria Comunale (assegno circolare – bonifico bancario – ecc.) oppure mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.

La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione verrà svincolata entro due mesi dalla scadenza del rapporto purché risultino adempiuti tutti gli obblighi della ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice si obbliga ad integrare la cauzione ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersene durante il contratto.

ART. 27 – COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E COMITATO DI GESTIONE

La ditta appaltatrice è tenuta a collaborare con il Comitato di gestione per verificare l'erogazione delle prestazioni ed attuare le indicazioni finalizzate a migliorare la qualità del servizio.

A tal fine sono previsti periodici incontri tra gli operatori della ditta appaltatrice, l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune e il Comitato di Gestione.

ART. 28 - SEGRETO PROFESSIONALE E D'UFFICIO. TUTELA DELLA PRIVACY TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il personale impiegato dall'aggiudicatario e dell'Amministrazione Comunale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy in osservanza del D.Lgs. 196/2003 e della deontologia professionale.

L'aggiudicatario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 30.6.2003 n. 196, si informa che tutti i dati forniti dalla ditta saranno utilizzati dagli uffici comunali, con le modalità e procedure strettamente necessarie, esclusivamente per le finalità di gestione della gara e saranno trattati mediante supporto cartaceo e/o informatico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il conferimento dei dati è obbligatorio a pena l'esclusione della gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Sanguinetto. Titolare del trattamento è il Responsabile del Settore Economico Finanziario Amministrativi del Comune di Sanguinetto.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle vigenti norme in materia.

Il presente Capitolato sarà oggetto di integrazioni in base ai progetti ed alle offerte presentate dalla ditta in sede di offerta.